

PN FEAMPA
ITALIA 2021 | 2027



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - (CLLD) PRIORITÀ 3

Schema di Convenzione tra
l'Organismo Intermedio ed il Gruppo di Azione Locale

PN FEAMPA
ITALIA 2021 | 2027

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

**A.T.S. “GAL DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA COSTA EMILIA-ROMAGNA
PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)**

PRIORITÀ 3 - P.N. FEAMPA 2021/2027

(Art. 30 Reg. UE n. 2021/1139)

L’anno _____ nel mese di _____ il giorno _____ in _____,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, Assessorato all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, successivamente denominata Organismo Intermedio o in sigla “OI” – codice fiscale 80062590379 – con sede in Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna (BO), rappresentata ai fini del presente atto nella persona di Manduca Vittorio Elio, domiciliato per la carica presso la predetta sede, che interviene in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione dell’OI (successivamente denominato in sigla RAdG dell’OI) del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027;

E

L’A.T.S. “GAL della Pesca e dell’acquacoltura – Costa Emilia Romagna”, successivamente denominato per brevità “GAL”, rappresentato da DELTA 2000 soc. consortile a r.l., C.F. e Partita IVA 01358060380, con sede in Ostellato (FE), Strada del Mezzano n. 10, nella persona del legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____ domiciliato/a per la carica presso la predetta sede, in qualità di attuatore della strategia territoriale relativa all’area costiera dell’Emilia – Romagna.

PREMESSO CHE

- 1) con Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sono state approvate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2) con Regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 è stato istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
- 3) con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027;
- 4) con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 final del 03 novembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- 5) con procedura scritta del 13 maggio 2023 del Comitato di Sorveglianza sono stati approvati i Criteri di Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo;
- 6) con Decreto MASAF 19 aprile 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale;
- 7) con procedura scritta del Tavolo Istituzionale conclusa il 28/06/2023 sono stati approvati i seguenti documenti: documento metodologico per l'applicazione dei criteri di selezione, schema di Avviso pubblico per la selezione dei GAL, Format per la predisposizione della Strategia, modello di istanza per la selezione a due fasi, modello di istanza per la selezione ad una fase, modello di istanza per il sostegno preparatorio, modello di istanza per la richiesta del contributo sul sostegno preparatorio, modello di domanda di pagamento per il sostegno preparatorio;
- 8) con deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12 giugno 2023, tra l'altro, sono stati recepiti gli strumenti di programmazione, attuativi dei Regolamenti (UE) n. 1060/2021 e (UE) n. 1139/2021, relativi all'attuazione del FEAMPA 2021/2027; è stato designato il Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione; è stata individuata l'Area di Sviluppo

- locale partecipativo del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, quale struttura di cui si avvale l'Organismo Intermedio per sovrintendere all'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- 9) con la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - quale Autorità di Gestione (di seguito AdG) - e la Regione Emilia-Romagna - quale Organismo Intermedio (OI) - sottoscritta digitalmente in data 12 ottobre 2023, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 7 agosto 2023, la Regione Emilia-Romagna ha assunto il ruolo di OI, referente dell'AdG del FEAMPA;
- 10) con deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 31 luglio 2023 è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura, che prevede, tra l'altro, la stipula di una Convenzione che regolerà i rapporti tra l'OI e il GAL selezionato;
- 11) con determinazione del RAdG dell'OI n. 23980 del 3 novembre 2023, in esito al predetto Avviso, è stata selezionata con riserva la Strategia presentata dal GAL Costa Emilia-Romagna, rappresentato dal soggetto capofila e mandatario DELTA 2000 soc. consortile a r.l.;
- 12) con determinazione del RAdG dell'OI n. 25939 del 7 dicembre 2023 è stata sciolta la riserva relativa alla selezione della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura di cui alla determinazione sopra citata;

Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (OI) ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca (GAL) "Costa Emilia-Romagna", definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) selezionata per l'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 "*Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura*", Obiettivo Specifico 3.1 "*Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*" di cui agli artt. 29 e 30 del Reg. (UE) n. 2021/1139.
2. L'OI per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione si avvale dell'Area di Sviluppo locale partecipativo del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, per sovrintendere all'attuazione della SSL.
3. Le attività sono esercitate dal GAL nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti europei (in particolare il Reg. (UE) n. 2021/1060 e il Reg. (UE) n. 2021/1139), dal PN FEAMPA 2021-2027, dai criteri di ammissione e selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 13 maggio 2023, dall'Avviso emanato dall'OI di cui alla premessa, nonché, in ottemperanza alla documentazione attuativa del PN FEAMPA emanata dall'Autorità di Gestione (AdG) e dall'OI del PN FEAMPA.

Articolo 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e dal Reg. (UE) n. 2021/1139, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL e dei controlli ex post, in coerenza con

le tempistiche di conclusione della Programmazione del FEAMPA 2021/2027.

Articolo 4

Contributo pubblico per l'attuazione della SSL

1. Il contributo pubblico riconosciuto con la determinazione dirigenziale n. 23980 del 3 novembre 2023 per l'attuazione della SSL, pari ad € 6.324.732,00, è destinato a finanziare:
 - a) le operazioni che il GAL realizzerà, in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità, compresa l'attività di cooperazione) sotto la propria responsabilità;
 - b) le operazioni connesse agli avvisi pubblici che il GAL predisporrà e pubblicherà, finalizzati alla selezione dei beneficiari (interventi a regia), previa adozione degli atti di volta in volta necessari per l'attuazione delle singole tipologie di intervento;
 - c) le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione svolte dal GAL al fine di realizzare la SSL.
2. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni ed attività realizzate a decorrere dalla data di presentazione della SSL, purché non concluse, nel rispetto dell'art. 63, par. 2 e 6, del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Articolo 5

Erogazione delle risorse

1. L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 4 avverrà nei termini e secondo le modalità stabilite dall'OI nelle Disposizioni procedurali.
2. La gestione delle risorse per l'attuazione della SSL si distingue in base alla tipologia di operazione:
 - 2.1. Operazioni a regia: per tali operazioni alla concessione ed all'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari provvederà l'OI, in relazione a quanto sarà previsto nelle Disposizioni procedurali e nei singoli avvisi pubblici di attivazione degli interventi.
 - 2.2. Operazioni a titolarità, incluse le attività di cooperazione, nonché, le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione: per tali attività l'OI concederà ed erogherà, in

coerenza con la SSL e in relazione a quanto previsto nelle Disposizioni procedurali, il contributo al capofila del GAL della Pesca, Delta 2000 soc. consortile a r.l., in quanto unico soggetto che sostiene direttamente tali spese.

3. Le risorse per le operazioni e le attività di cui al precedente punto 2.2, sono erogate dall'OI, previa richiesta approvata dall'organo decisionale del GAL, nei limiti degli importi riportati nella SSL, sotto forma di anticipo, pagamenti per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
4. Nell'eventualità che dalle attività di attuazione della SSL derivino economie, ovvero, che la dotazione finanziaria impiegata per la realizzazione di una specifica azione non venga utilizzata totalmente, il GAL potrà, previa richiesta scritta all'OI, allocare diversamente tali risorse, secondo le procedure indicate nell'art. 14 della presente Convenzione.
5. L'erogazione del contributo pubblico destinato alle attività direttamente gestite dal GAL è effettuata da parte dell'OI sul c/c dedicato, intestato al GAL, come dallo stesso comunicato.
6. Il GAL, nella gestione delle risorse è tenuto a rispettare le previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 6

Obbligo di spesa

1. Il GAL si impegna, su richiesta dell'OI, a presentare la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL secondo le modalità previste dall'art. 17 della presente Convenzione.
2. Il GAL è tenuto a rendicontare le spese sostenute per l'attuazione della SSL secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1139 e nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dall'OI. La rendicontazione delle spese potrà avvenire oltre il termine previsto per l'ultimazione della SSL purché compatibile con le tempistiche fissate per la conclusione del FEAMPA.

Articolo 7

Modifiche della Convenzione

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente

concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la Convenzione.

2. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo unionale e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 8

Obblighi, divieti e responsabilità

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.
2. L'OI assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni oggetto di questa Convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità del GAL di assolvere le suddette funzioni.
3. Il GAL si impegna ad attuare la SSL e a trasmettere all'OI ed all'AdG, su richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
4. Il GAL si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente Convenzione.
5. Il GAL dovrà presentare all'OI, entro il 2026, una revisione intermedia della SSL che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà riaggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la SSL al raggiungimento dei risultati attesi.

Articolo 9

Compiti e impegni dell'OI

1. L'OI, in base a quanto stabilito dall'Accordo Multiregionale e dalla Convenzione stipulata con l'AdG del PN FEAMPA 2021-2027, è responsabile dell'efficace ed efficiente attuazione e gestione delle Azioni 1 e 3 relative all'obiettivo specifico (OS) 3.1 nell'ambito della Priorità 3.
2. L'OI, pertanto, si impegna a:

- a) verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal GAL secondo le modalità descritte dall'art. 14 della presente Convenzione;
- b) per gli interventi a regia:
- i. esprimere il proprio vincolante parere sugli avvisi pubblici predisposti dal GAL, prima della loro emanazione, in relazione alla conformità agli obiettivi della SSL e alle normative unionali, nazionali e regionali di settore, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dello schema di Avviso predisposto dal GAL;
 - ii. recepire l'esito dell'istruttoria effettuata dal GAL sulle domande di contributo e la graduatoria da questi approvata e concedere le risorse ai beneficiari, assumendo i relativi impegni di spesa sul bilancio regionale;
 - iii. prevedere un sistema di controlli a campione, in misura non inferiore al 5% dell'importo ammesso sulle graduatorie approvate dal GAL, individuando i responsabili delle attività di verifica;
 - iv. effettuare i controlli in loco, preliminari alla liquidazione dei contributi;
 - v. effettuare la revisione delle operazioni anche attraverso l'individuazione di un Revisore esterno, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - vi. erogare i contributi ai beneficiari finali, sulla base dei complessivi controlli effettuati dal GAL e dall'OI, per quanto di competenza;
 - vii. effettuare i controlli ex post sulle operazioni finanziate;
 - viii. disporre le eventuali revoche e recuperi di contributi concessi e/o erogati;
- c) per gli interventi a titolarità, incluse le attività di cooperazione, nonché, per le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione:
- i. esprimere il proprio vincolante parere prima dell'attivazione delle operazioni, sulla base della documentazione predisposta dal GAL, in relazione alla conformità agli obiettivi della SSL e alle normative unionali, nazionali e regionali di settore;
 - ii. valutare la coerenza, l'ammissibilità e fattibilità dei progetti, comunicando le eventuali

- prescrizioni correttive;
- iii. concedere il contributo spettante al GAL in relazione quanto sarà previsto nelle Disposizioni procedurali dell'OI;
 - iv. effettuare i controlli di primo livello sulle richieste di pagamento avanzate dal GAL;
 - v. disporre le erogazioni al GAL e, in caso di richiesta di anticipo, acquisire la corrispondente garanzia fideiussoria, adottando misure che salvaguardino la possibilità di recupero delle somme anticipate, nel caso di irregolarità;
- d) provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come previsto dall'art. 16 della presente Convenzione;
- e) assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- f) mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di propria competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica;
- g) proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato, modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il GAL;
- h) dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal GAL;
- i) convocare riunioni periodiche per la valutazione dell'avanzamento della SSL e fornire supporto per eliminare e/o mitigare eventuali criticità in fase di realizzazione.

Articolo 10

Compiti ed impegni del GAL

1. Essendo titolare dell'attuazione della SSL e beneficiario di parte delle operazioni da essa previste, il GAL conserva, nei confronti dell'OI, la responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative unionali, nazionali e regionali in vigore.

2. Il GAL, pertanto, è chiamato svolgere i seguenti compiti previsti al par. 3 dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
 - a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
 - b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
 - c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
 - d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della SSL;
 - f) valutare l'attuazione della SSL.
3. In particolare, il GAL si impegna a:
 - a) attuare le azioni della SSL nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma;
 - b) per le operazioni a regia:
 - i. predisporre, emanare e pubblicare, dopo l'acquisizione del parere positivo da parte dell'OI, gli avvisi pubblici e disporre le eventuali proroghe, dandone tempestiva comunicazione all'OI;
 - ii. ricevere, valutare ed effettuare i controlli di ammissibilità sulle domande di contributo in conformità alle Disposizioni procedurali dell'OI;
 - iii. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, formulando motivazioni complete per il rigetto delle domande di contributo non ammissibili, ed eseguire gli adempimenti connessi al contraddittorio;
 - iv. approvare la graduatoria provvisoria, indicando anche l'elenco delle domande escluse, e trasmetterla all'OI per i provvedimenti conseguenti;
 - v. fornire al beneficiario le indicazioni relative alle condizioni per il sostegno, compresi i requisiti specifici concernenti gli interventi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il

- piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- vi. ricevere, istruire e approvare o negare le eventuali richieste di variante e/o proroga da parte dei beneficiari, e comunicarne l'esito al beneficiario e all'OI, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario;
 - vii. ricevere e istruire le domande di pagamento dei beneficiari, effettuando il controllo amministrativo di primo livello, secondo le Disposizioni procedurali dell'OI e comunicarne l'esito all'OI;
 - viii. implementare il sistema informativo SIPA conformemente ai tempi stabiliti dall'OI, secondo quanto previsto al successivo art. 16;
 - ix. adottare un sistema di conservazione, presso la propria sede legale, dei documenti giustificativi, in originale, per le spese sostenute direttamente dal GAL e, in copia conforme, per le spese sostenute da soggetti terzi, per la durata degli impegni prescritti;
- c) per le operazioni a titolarità, incluse le attività di cooperazione, nonché, le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione:
- i. attuare le operazioni approvate, secondo le Disposizioni procedurali dell'OI, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della corrispondente normativa di attuazione nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, per l'acquisizione di beni e servizi, nonché, nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 per l'acquisizione del personale;
 - ii. adottare un sistema di codifica separata, atto ad identificare chiaramente le operazioni finanziarie in entrata/uscita afferenti alla SSL, e utilizzare sistemi di pagamento tracciabili ai fini della quietanza delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dalla normativa unionale applicabile;
 - iii. presentare la rendicontazione delle spese da sottoporre a controllo di primo livello, secondo le Disposizioni procedurali dell'OI;
- d) garantire la demarcazione con le altre attività finanziate nell'ambito del FEAMPA, ovvero con altri fondi, nonché, con la Strategia di sviluppo locale LEADER, relativa agli interventi

SRG 05 e 06 del PSP e del CoPSR della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2023-2027;

- e) attenersi, per quanto concerne le spese di animazione e di gestione, alle tipologie di costi ammissibili stabilite dall'Avviso pubblico di selezione della SSL e dalla ulteriore normativa applicabile, nonché, rispettare il limite massimo del 25% della spesa pubblica complessiva ammessa nell'ambito della SSL, garantendo altresì la demarcazione con le analoghe spese sostenute in qualità di GAL nell'ambito dell'intervento LEADER;
- f) attenersi, per gli avvisi pubblici che comprendano interventi riconducibili alle Priorità 1 e 2 del FEAMPA, alle disposizioni riportate nei documenti attuativi che disciplinano le Azioni di riferimento ed alle indicazioni formulate dall'OI, anche in relazione agli avvisi già emanati dall'OI stesso;
- g) mantenere le condizioni di ammissibilità stabilite nell'Avviso pubblico di selezione per l'intera durata dell'attuazione della SSL, in particolare: le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse dell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del GAL;
- h) attuare il "Piano di azione di capacity building per il partenariato" e il Piano contenente le azioni di comunicazione ed informazione a favore delle comunità locali, allegati alla SSL approvata;
- i) comunicare tempestivamente all'OI eventuali modifiche nella composizione del partenariato del GAL e dei propri organi decisionali, per consentire i necessari controlli sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- j) garantire che tutte le azioni messe in opera dal GAL siano realizzate nell'area territoriale descritta nella SSL o la interessino in maniera diretta;
- k) mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di propria competenza, individuando i responsabili delle attività;
- l) nominare una figura di riferimento per l'inserimento nei sistemi informativi dei dati

- anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del GAL;
- m) redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal GAL;
 - n) assicurare, per quanto di propria competenza, tutti gli adempimenti collegati alla conclusione del PN FEAMPA in relazione alla Priorità 3, così come definiti dalla Commissione Europea, dall'AdG o dalle altre Autorità di Programma e dall'OI;
 - o) assicurare ogni altro adempimento o impegno previsto dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti o successivamente introdotto in corso di validità della presente Convenzione.
4. Il GAL si impegna a completare l'attuazione della SSL e concludere tutti gli adempimenti di cui alla presente Convenzione entro il termine fissato dalla SSL.

Articolo 11

Trasparenza e conflitto di interessi

1. Il GAL per realizzare i progetti a titolarità, inclusi i progetti di cooperazione, nonché le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione è tenuto a ricorrere a procedure di evidenza pubblica trasparenti e rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materia di appalti pubblici; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai soci del GAL, o a società dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sono ammissibili esclusivamente nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedura aperta ovvero modalità di selezione idonee a garantire la massima partecipazione e, dunque, senza alcun restringimento né limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, conseguentemente non è consentito il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del D. lgs. n. 36/2023.
2. Il GAL è tenuto a garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione del personale e dei collaboratori; al fine di evitare conflitti di interesse; pertanto, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

3. Al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione della SSL, il GAL deve dotarsi del regolamento di cui all'art. 10, co. 3, lett. o) della presente Convenzione, in cui dovranno essere definite le modalità di verifica e risoluzione delle situazioni di conflitto di interesse nel caso in cui i potenziali beneficiari dei finanziamenti erogati dal GAL siano ricollegabili agli associati, ai componenti dell'organo decisionale o al personale della struttura gestionale, responsabili rispettivamente dell'istruttoria, della selezione e dell'approvazione dei progetti, nonché, della selezione di collaboratori, consulenti e/o fornitori.

Articolo 12

Attuazione degli interventi della SSL

1. Il GAL deve presentare all'OI, almeno 30 giorni prima della relativa attivazione, gli interventi realizzati "a regia" e a "titolarità", inclusi i progetti di cooperazione, ai fini dell'ottenimento del relativo parere.
2. I progetti devono essere presentati unitamente ad un estratto del verbale dell'Organo decisionale del GAL da cui risulti l'approvazione degli interventi, l'applicazione delle disposizioni adottate per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse, nonché, copia dei provvedimenti adottati, nel caso fosse emersa tale circostanza.
3. Inoltre, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) per le operazioni "a titolarità", una scheda di progetto che riporti:
 - i. la descrizione dettagliata dell'intervento;
 - ii. l'area interessata;
 - iii. le modalità di acquisizione dei beni e servizi o delle consulenze;
 - iv. il cronoprogramma delle attività contenente i termini, le scadenze e l'articolazione temporale e finanziaria dell'operazione;
 - v. l'indicazione delle principali voci di spesa (consulenze, attrezzature, materiale informativo, convegni, eventi, ecc.);
 - vi. i risultati attesi (compresi di indicatori);

- vii. le procedure di monitoraggio e controllo;
 - b) per le operazioni “a regia”, il GAL deve presentare uno schema di Avviso pubblico, redatto secondo quanto previsto dalle Disposizioni procedurali dell’OI.
4. Una commissione composta da funzionari e dirigenti dell’OI e dell’Area Sviluppo locale di tipo partecipativo, e nominata dal RAdG dell’OI esaminerà la documentazione presentata ai fini dell’espressione del parere in merito alla conformità dei progetti alle norme unionali, nazionali, agli atti programmatori nazionali e regionali e di pianificazione territoriale, nonché, alla SSL approvata. Il parere potrà prevedere prescrizioni cui il GAL sarà tenuto ad adeguarsi. Ai fini dell’espressione del parere la commissione potrà avvalersi anche di esperti nelle materie oggetto degli interventi, individuati all’interno della Regione. Nell’ipotesi di parere negativo, il GAL è tenuto a non dare corso all’intervento ovvero a riproporlo adeguandone i contenuti in relazione alle osservazioni formulate dall’OI.

Articolo 13

Quadro finanziario

1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105, 106, 107 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l’OI ed il GAL, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del target finanziario previsto dal Programma Nazionale FEAMPA per gli interventi di competenza nell’ambito della Priorità 3.
2. Il GAL, quindi, si impegna a rendicontare entro la fine della Programmazione del FEAMPA 2021-2027, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale del contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari all’anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.
3. In ogni caso il GAL si impegna, al fine di raggiungere la soglia minima di spesa sopraindicata, a rispettare il seguente cronoprogramma di spesa rendicontata pari ad almeno:
 - il 2% entro 1 anno dall’approvazione della SSL;

- il 40% entro 3 anni dall'approvazione della SSL;
 - il 70% entro 5 anni dall'approvazione della SSL.
4. L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del GAL, rispetto a quanto previsto nel precedente comma, potrà comportare la riduzione della partecipazione finanziaria del PN FEAMPA all'attuazione della SSL, con obbligo per il GAL di rimodulare il piano finanziario della SSL stessa.
 5. Nel caso in cui la rimodulazione finanziaria della SSL non sia possibile, sarà applicata una decurtazione del budget previsto per le spese di gestione e animazione concesse. Le risorse eventualmente liberate saranno disimpegnate.
 6. Il GAL prende atto che la dotazione finanziaria ad esso assegnata potrà subire variazioni a seguito delle eventuali modifiche del Piano Finanziario regionale, decise in sede di Tavolo Istituzionale, in relazione al raggiungimento dei target dell'OI, così come previsto all'art. 2 dell'Accordo Multiregionale.

Articolo 14

Modifiche alla SSL, varianti e proroghe

1. Il GAL può proporre nell'intero periodo della Programmazione FEAMPA una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, secondo quanto previsto dalle disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione.
2. Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'OI che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PN FEAMPA e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del GAL deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto lo stato originario con quello proposto in sede di variante.
3. Le modifiche e/o variazioni alla SSL non possono in nessun caso comportare:
 - a) un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle

risorse finanziarie nell'ambito della Priorità 3 del PN FEAMPA;

- b) la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
 - c) l'alterazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, con particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione dell'organo decisionale del GAL;
 - d) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di selezione della SSL tale da non consentire il collocamento in graduatoria in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.
4. Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata.
5. Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI: le modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, a condizione che tali modifiche non comportino la variazione del contributo totale assegnato, nonché, la ridestinazione di risorse derivanti da economie verificatesi tra interventi già attivati, senza modificare la dotazione totale assegnata. Resta comunque l'obbligo di comunicazione motivata all'OI di tali modifiche.
6. La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del GAL deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'OI, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060, dal PN FEAMPA e dal DPR sull'ammissibilità delle spese; in caso di autorizzazione di proroga, la durata della presente Convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo termine concesso.

Articolo 15

Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

1. L'OI si impegna a verificare ed a portare tempestivamente a conoscenza del GAL eventuali comunicazioni impartite dall'Autorità di Gestione.

2. Il GAL si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali, obbligatoriamente, tramite posta elettronica certificata.
3. Il GAL si impegna a fornire all'AdG ogni utile informazione e documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta elettronica clld.feampa@masaf.gov.it.
4. Il GAL si impegna a partecipare alle riunioni indette dall'AdG, dai Servizi della Commissione, dall'OI e dalla Rete GAL nazionale.
5. Il GAL è tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. A tal fine deve:
 - a) realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di pubblicità previste;
 - b) dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede;
 - c) dotarsi di un sito web.

Articolo 16

Sistema informativo

1. Il GAL si impegna ad inserire all'interno del sistema informativo del PN FEAMPA 2021-2027 i dati relativi alle attività della SSL di propria competenza, come dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali; inoltre, si impegna ad individuare una figura all'interno del suo organigramma che avrà il compito di inserire i dati.
2. L'OI si impegna a coordinare, sovrintendere, e validare le operazioni svolte dal GAL sul sistema informativo; inoltre, si impegna all'elaborazione delle dichiarazioni di spesa, trasmettendole all'AdG.
3. Il GAL dovrà, inoltre, fornire su richiesta dell'OI, la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento della SSL.

Articolo 17

Attività di monitoraggio, controllo e valutazione

1. L'OI ed il GAL si impegnano a nominare una figura di riferimento al loro interno responsabile delle attività di monitoraggio e di controllo.
2. In fase di attuazione della SSL, il GAL si impegna ad effettuare le attività di monitoraggio, aggiornamento e valutazione come stabilite nella SSL approvata, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso pubblico di selezione.
3. Per la verifica dell'andamento dell'attuazione della SSL dal punto di vista finanziario, procedurale e del raggiungimento degli obiettivi, il GAL dovrà presentare relazioni di avanzamento lavori secondo il modello previsto, qualora richieste dall'OI.
4. L'OI si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni del GAL attraverso la verifica dell'avanzamento periodico, individuando i correttivi strategici opportuni, nonché, organizzando specifici incontri con il GAL.
5. L'OI si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di gestione e controllo, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG predisposto in conformità all'art. 69 par. 11, all'allegato XVI del Reg. (UE) n. 2021/1060 e alle procedure definite dall'AdG per le funzioni ad esso delegate. I controlli saranno effettuati al fine di garantire il rispetto dell'art. 11 "Ammissibilità delle domande" del Reg. (UE) n. 2021/1139.
6. Il GAL si impegna, come riportato dall'art. 33, paragrafo 3, lett. f) del Reg. (UE) n. 2021/1060, a verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate. Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL.
7. L'OI si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG, se necessario, le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del sistema informativo.

Articolo 18

Messa a disposizione degli atti

1. Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAL si impegna a rendere disponibili all'OI, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti allo stato delle procedure nei tempi

stabiliti dallo stesso OI.

Articolo 19

Risoluzione della Convenzione

1. In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi e/o degli impegni previsti dalla presente Convenzione da parte del GAL tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività, la Convenzione si intende risolta di diritto decorsi i termini stabiliti nell'apposita diffida scritta ad adempiere da parte dell'OI.

Articolo 20

Principio di leale collaborazione

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione, si impegnano ad attuarla con spirito di leale collaborazione.
2. Le parti si impegnano, inoltre, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Articolo 21

Poteri sostitutivi

1. In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente Convenzione, il RAdG dell'OI intima al GAL di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, l'OI può disporre la revoca delle attività in capo al GAL con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23.

Articolo 22

Integrazione e aggiornamento della Convenzione

1. Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente Convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo unionale e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Articolo 23

Rinuncia al finanziamento

1. In caso di rinuncia da parte del GAL all'attuazione della SSL, deve esserne data tempestiva comunicazione al RAdG dell'OI. L'anticipazione eventualmente goduta, comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta ammissibile dovrà essere totalmente restituita.

Articolo 24

Revoca del finanziamento

1. Fermo restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAL degli obblighi e/o degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel termine perentorio stabilito dal RAdG dell'OI, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, si potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.
2. L'OI si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri interessi per il recupero delle somme dovute. Inoltre, qualora il GAL non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà, in caso di concessione di anticipo, all'escussione dell'eventuale titolo a garanzia prestato dal GAL e dagli eventuali beneficiari terzi.
3. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie, nazionali o regionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAL per le attività svolte in esecuzione della presente Convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, mancate dichiarazioni di spesa e/o correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAL, fino a concorrenza dell'intero importo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi europei.

Articolo 25

Trattamento dei dati

1. Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.
2. Le parti altresì si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dei Decreti Legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Ai sensi del predetto impianto normativo, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.

Articolo 26

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 da versarsi a carico del GAL.
2. La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
3. Per tutto quanto non contemplato nella presente Convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione unionale, nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi nazionali e regionali del PN FEAMPA 2021-2027.

Articolo 27

Foro competente

1. Per ogni controversia conseguente alla presente Convenzione è competente il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

_____, li _____

GAL
Il rappresentante legale

Organismo Intermedio
Il Referente dell'Autorità di Gestione dell'OI
